

Parti

Ricorrente: AHP Manufacturing BV

Convenuto: Bureau voor de Industriële Eigendom

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Rechtbank te 's-Gravenhage — Interpretazione degli artt. 3, n. 1, lett. c), 7, nn. 1 e 2, 9 e 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 182, pag. 1) e del «considerando» 17 e dell'art. 3, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari (GU L 198, pag. 30) — Rilascio di un certificato a un titolare di un brevetto di base avente ad oggetto un prodotto che ha costituito oggetto, alla data del deposito della domanda di certificato, di uno o più certificati rilasciati a uno o più titolari di altri brevetti di base

Dispositivo

L'art. 3, lett. c), del regolamento (CEE) del Consiglio 18 giugno 1992, n. 1768, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i medicinali, considerato alla luce dell'art. 3, n. 2, seconda frase, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 luglio 1996, n. 1610, sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta al rilascio di un certificato protettivo complementare al titolare di un brevetto di base per un prodotto per il quale, al momento del deposito della domanda di certificato, uno o più certificati sono già stati rilasciati ad uno o più titolari di uno o più altri brevetti di base.

⁽¹⁾ GU C 8 del 12.1.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Amtsgericht Lahr — Germania) — Pia Messner/Firma Stefan Krüger

(Causa C-489/07) ⁽¹⁾

(Direttiva 97/7/CE — Tutela dei consumatori — Contratti a distanza — Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore — Indennizzo per il godimento da corrispondere al venditore)

(2009/C 256/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Lahr

Parti

Ricorrente: Pia Messner

Convenuta: Firma Stefan Krüger

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Amtsgericht Lahr — Interpretazione dell'art. 6, nn. 1 e 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza (GU L 144, pag. 19) — Esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore — Indennità per il godimento da corrispondere al venditore

Dispositivo

L'art. 6, nn. 1, secondo periodo, e 2, della direttiva (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 20 maggio 1997, 97/7/CE, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza, dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale la quale preveda in modo generico che il venditore possa chiedere al consumatore un'indennità per l'uso di un bene acquistato tramite un contratto a distanza nel caso in cui quest'ultimo ha esercitato il suo diritto di recesso entro i termini.

Tuttavia, questo stesso articolo non osta a che venga imposto al consumatore il pagamento di un'indennità per l'uso di tale bene nel caso in cui egli abbia fatto uso del detto bene in un modo incompatibile con i principi del diritto civile, quali la buona fede o l'arricchimento senza giusta causa, a condizione che non venga pregiudicato il fine della detta direttiva e, in particolare, l'efficacia e l'effettività del diritto di recesso, ciò che spetta al giudice nazionale determinare.

⁽¹⁾ GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — Aceites del Sur-Coosur, già Aceites del Sur/Koipe Corporación SL, Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-498/07 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 40/94 — Art. 8, n. 1, lett. b) — Marchio figurativo La Española — Valutazione globale del rischio di confusione — Elemento determinante]

(2009/C 256/07)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Aceites del Sur-Coosur, già Aceites del Sur (rappresentanti: avv.ti J.-M. Otero Lastres e R. Jimenez Diaz, abogados)

Altre parti nel procedimento: Koipe Corporación SL (rappresentante: avv. M. Fernández de Béthencourt, abogado), Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: J. García Murillo, agente)

Oggetto

Impugnazione avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Prima Sezione) 12 settembre 2007, Koipe./UAMI e Aceites del Sur (La Española) mediante la quale la decisione della quarta commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli), (UAMI) 11 maggio 2004 (procedimento R 1109/2000-4) è riformata nel senso che il ricorso proposto dalla ricorrente dinanzi alla commissione di ricorso è fondato e di conseguenza l'opposizione deve essere accolta

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La Aceites del Sur Coosur SA sopporta, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Koipe Corporación SL.*
- 3) *L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) sopporta le proprie spese.*

(¹) GU C 22 del 26.1.2008.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 3 settembre 2009 — William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-534/07 P) (¹)

[Impugnazione — Concorrenza — Intese — Mercato europeo dei prodotti di merceria (aghi) — Accordi di ripartizione di mercato — Violazione dei diritti della difesa — Obbligo di motivazione — Ammenda — Orientamenti — Gravità dell'infrazione — Impatto concreto sul mercato — Attuazione dell'intesa]

(2009/C 256/08)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: William Prym GmbH & Co. KG, Prym Consumer GmbH & Co. KG (rappresentanti: H.-J. Niemeyer, Ch. Herrmann e M. Röhrig, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: F. Castillo de la Torre e K. Mojzesowicz, agenti)

Oggetto

Ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado (Seconda Sezione) 12 settembre 2007, causa T-30/05, Prym e Prym Consumer/Commissione, con cui il Tribunale ha fissato l'importo dell'ammenda inflitta alle ricorrenti dall'art. 2 della decisione della Commissione 26 ottobre 2004, C (2004) 4221 def., relativa ad un procedimento ex art. 81 del Trattato CE (procedimento COMP/F-1/38.338-PO/Aghi), a EUR 27 milioni — Intesa sul mercato degli articoli da cucito (aghi)

Dispositivo

- 1) *L'impugnazione è respinta.*
- 2) *La William Prym GmbH & Co. KG e la Prym Consumer GmbH & Co. KG sono condannate alle spese.*

(¹) GU C 37 del 9.2.2008.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 3 settembre 2009 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione — Italia) — Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate/Fallimento Olimpiclub Srl

(Causa C-2/08) (¹)

(IVA — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale che sancisce il principio dell'autorità di cosa giudicata)

(2009/C 256/09)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Parti

Ricorrenti: Amministrazione dell'economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate

Convenuto: Fallimento Olimpiclub Srl

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Corte suprema di cassazione — Interpretazione della Sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Primato del diritto comunitario — Disposizione del diritto nazionale tesa a sancire il principio dell'autorità di cosa giudicata la cui applicazione conduca ad un risultato contrastante con il diritto comunitario in materia di IVA

Dispositivo

Il diritto comunitario osta all'applicazione, in circostanze come quelle della causa principale, di una disposizione del diritto nazionale, come l'art. 2909 del codice civile, in una causa vertente sull'imposta sul valore aggiunto concernente un'annualità fiscale per la quale non si è